

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA TOSCANA**

RICORSO

di **LEGAMBIENTE ONLUS**, in persona del presidente nazionale e legale rappresentante pro tempore, Luigi Vittorio Cogliati Dezza, con sede legale in Via Salaria 403, 00199 Roma, Cod. Fiscale 80458470582;

di in persona del legale rappresentante pro tempore,, con sede legale in

di

di

di

di

di

di

di

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Marcuccetti, del Foro di Massa, come da procure in calce al presente atto, e che eleggono domicilio in Firenze presso

indicando come recapiti per comunicazioni di cancelleria il fax 0585 41126 e l'email studiolegale@marcuccetti.it

contro

la PROVINCIA di LUCCA

il COMUNE di BAGNI DI LUCCA

ove occorrer possa

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

la REGIONE TOSCANA

e nei confronti di

ALCE s.p.a.

per l'annullamento, previa sospensione,
della determinazione dirigenziale n. 3305 del 8.6.2010, recante “*D.lgs. 387/2003, L.R. Toscana 39/2005 – Autorizzazione Unica – ALCE s.p.a.. - Impianto Produzione Energia da Fonti Rinnovabili/Biomasse, stab. Di Fornoli*”, pubblicata all'Albo pretorio dal 8 al 22 giugno 2010 e comunicata ai ricorrenti in data successiva;
di ogni atto connesso in particolare dei verbali della conferenza dei servizi e dei pareri e degli assensi resi dalle Amministrazioni intervenute, *in parte qua*;
di ogni altro atto presupposto o comunque connesso a tale autorizzazione, ancorché sconosciuto ai ricorrenti e con riserva di impugnare con motivi aggiunti i medesimi od ulteriori provvedimenti

FATTO

Il presente ricorso viene proposto contro l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Lucca ad ALCE s.p.a., ex art. 12, d.lgs. 387/2003 (doc.1) per la realizzazione di una nuova centrale termoelettrica a biomasse nel territorio del comune di Bagni di Lucca, in località Fornoli, mediante riconversione dell'esistente attività (cartiera e produzione di tannino) gestita dalla stessa ALCE s.p.a. e già oggetto di un'A.I.A. rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/2005 (doc.2).

La centrale progettata all'interno del sito industriale della società controinteressata (in una zona al confine con il limitrofo comune di Borgo a Mozzano) è destinata a divenire una delle più grandi centrali a biomasse solide dell'Italia centrale: avrà una

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

potenza termica di 48,5 MW e brucerà ogni anno almeno 150.000 tonnellate di biomassa (legname), che dovrebbero provenire in parte dal territorio circostante ed in parte dagli scarti della lavorazione del legno per la produzione di tannino effettuata nello stesso stabilimento industriale.

Contestualmente alla centrale è stato autorizzato anche un elettrodotto che collegherà la nuova centrale termoelettrica alla stazione elettrica situata in loc. Piano della Rocca nel comune di Borgo a Mozzano, la cui realizzazione comporterà l'espropriazione di diversi terreni.

L'intervento comporterà una modifica dell'impianto industriale esistente di proprietà di ALCE s.p.a. ed un aumento delle emissioni in atmosfera. Tale impianto industriale peraltro, anche in passato non è mai stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

Le dimensioni della centrale autorizzata sono del tutto abnormi rispetto alle indicazioni degli atti di programmazione energetica di cui alla L.R. 39/2005.

La centrale è stata inoltre autorizzata in un'area classificata ad elevata vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, contravvenendo alle prescrizioni dell'art. 27 del P.T.C. che vietano la realizzazione di nuove centrali termoelettriche in tali aree.

Come meglio si preciserà nel prosieguo i ricorrenti contestano la legittimità della autorizzazione evidenziando tra le altre cose il mancato espletamento di una valutazione dell'impatto ambientale della complessiva riconversione dell'impianto industriale esistente, la mancata rispondenza dell'impianto agli obiettivi della pianificazione energetica (la stessa Regione Toscana ha dovuto ammettere che *“differisce dalla tipologia di impianto ritenuta ottimale ai fini del raggiungimento*

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

degli obiettivi fissati dal PIER stesso” - cfr. doc. 11), la difformità rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale (sia il P.T.C. provinciale, sia il P.S. del comune di Bagni di Lucca).

* * *

Sulla legittimazione e l'interesse al ricorso

Legambiente onlus è, per previsione del proprio statuto *“un’associazione di cittadini a diffusione nazionale che opera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntati all’ecosviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura”*. Si tratta di un'associazione di promozione sociale che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente, ed è da tempo riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente come associazione di tutela ambientale ai sensi degli artt. 13 e 18, L.349/1986, con D.M. del 20 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1987. E' incontrovertibile pertanto la sua legittimazione ed interesse ad impugnare provvedimenti come quelli in esame, che attengono alla corretta gestione delle risorse ambientali e del territorio e riguardano attività suscettibili di incidere sull'ambiente e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti dall'associazione stessa.

* * *

..... è un'impresa

.....

* * *

..... è proprietaria di terreni

.....

* * *

Gli altri ricorrenti,,,
.....,, possono tutti vantare
una qualificata *vicinitas* con l'area interessata all'intervento, essendo tutti residenti
nella zona dell'impianto industriale di ALCE s.p.a. o nelle immediate vicinanze (per
lo più in un raggio tra i 150 ed i 300 metri dal confine dell'area dello stabilimento,
come desumibile dalla loro residenza) ed alcuni di loro oltre ad essere ivi residenti e
proprietari di immobili esercitano stabilmente nella zona anche la propria attività
lavorativa (.....vi esercita un'attività artigianale, un'attività
commerciale). Come si può evincere dalla foto aerea della zona l'area dell'impianto si
trova in prossimità del confine tra il Comune di Bagni di Lucca (in loc. Fornoli) e
quello di Borgo a Mozzano (loc. Chifenti e Piano della Rocca). Ciascuno dei
ricorrenti con uno stabile legame in tali aree ha dunque un interesse immediato e
diretto all'impugnazione degli atti, anche dal punto di vista edilizio-urbanistico oltre
che dal punto di vista ambientale, potendo temere conseguenze sul valore dei loro
immobili oltre che per la propria salute.

L'interesse e la legittimazione di tutti i ricorrenti si fonda inoltre sull'accertato
incremento delle emissioni in atmosfera che sarebbe determinato dalla realizzazione

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

dell'impianto e dalle ulteriori possibili conseguenze negative sull'ambiente connesse alla realizzazione di un progetto come quello in esame in un'area classificata ad elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero.

Tali conseguenze non sono limitate alle immediate vicinanze dell'impianto di ALCE: poiché lo stato dell'aria dell'intera valle del Serchio è pesantemente compromesso da numerose attività industriali e dalla conformazione orografica che impedisce il ricambio dell'aria è comune interesse di tutti i ricorrenti anche se non fossero residenti nelle immediate vicinanze, contrastare l'insediamento di una nuova centrale termoelettrica che determinerebbe un incremento delle emissioni in atmosfera, un aumento del traffico veicolare, e rischi di inquinamento degli acquiferi (quanto meno nel tratto più a valle dell'impianto). Il mancato espletamento di una V.I.A. ed in ogni caso le ripercussioni ambientali e sulla salute connesse alla nuova centrale termoelettrica fondano l'interesse al ricorso dei singoli cittadini destinati a subirle, la cui *vicinitas* e la cui legittimazione al ricorso dovranno essere valutate tenendo conto delle ripercussioni della centrale a biomasse in termini sia di emissioni in atmosfera lungo l'intera media valle del Serchio, sia di maggiore traffico veicolare generato per trasportare 150.000 ton/anno di biomasse lungo la SS12 e la SP2, sia di potenziale interferenza con gli acquiferi, con possibilità di diffusione di inquinanti anche più a valle lungo il fiume Serchio.

Inoltre poiché la centrale a biomasse, per le ragioni che meglio si illustreranno, dovrebbe sostanzialmente consumare quasi tutta la biomassa disponibile nel territorio provinciale, vi è un ulteriore interesse dei ricorrenti, tutti residenti nella provincia di Lucca, ad un corretto utilizzo delle risorse del territorio ed al rispetto degli strumenti

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

di programmazione energetica regionale e provinciale, orientati a favorire piccole centrali alimentate da biomassa proveniente dalla zona limitrofa, con il minimo di movimentazione. Tali obiettivi sarebbero vanificati dal rilascio dell'autorizzazione avversata.

* * *

Nell'area su cui dovrebbe costruire la nuova centrale termoelettrica a biomasse, della potenza termica di 48,5 MW, ALCE s.p.a. gestisce un impianto industriale esistente ormai da moltissimi decenni, nel quale sono stati fino ad ora prodotti tannino, pasta semichimica per carta, carta e veniva inoltre bruciato il liscivio esausto (c.d. “black liquor”).

Tali attività di elevato impatto ambientale – in particolare la produzione di carta e prodotti connessi – rientrano nelle previsioni di cui al n.18 dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE; alla lettera d) dell'allegato III alla parte I del d.lgs. 152/2006; nonché alla lettera b, dell'allegato A2 della L.R. Toscana n.79/1998 (adesso v. L.R. 10/2010), che impongono obbligatoriamente l'espletamento di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sia per tutti gli impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose (indipendentemente dai quantitativi di produzione), sia per quelli destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

Ciò nondimeno l'impianto di ALCE s.p.a. non è mai stato sottoposto ad alcuna procedura di V.I.A. (e neppure a procedure di verifica), né all'epoca del suo

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

insediamento, né in occasione delle successive autorizzazioni amministrative che hanno consentito la permanenza dell'impianto e la prosecuzione della sua attività.

* * *

Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che sebbene la normativa in tema di V.I.A. non sia applicabile ad impianti già esistenti ed in esercizio “*si pone la necessità della VIA ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell’autorizzazione*” (in tal senso ad es. Corte Cost. n. 1/2010; Cons. Stato n. 6201/2005 e n. 6301/2004). Così sono per legge sottoposte a procedure identiche anche le successive *modifiche* all'impianto che sia stato oggetto di V.I.A.

La ragione è evidente: si deve periodicamente consentire la verifica della sostenibilità degli impatti ambientali e della loro permanenza nel luogo (ad esempio anche alla luce delle mutate circostanze). In tale prospettiva potrebbe persino dubitarsi della ragionevolezza e legittimità costituzionale di talune disposizioni che – nei casi di modifiche a impianti già esistenti e già sottoposti a V.I.A. – subordinano ad un notevole incremento dell'impatto ambientale (rispetto a quello già valutato) l'espletamento di procedure di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità, escludendo invece qualunque procedura nel caso in cui le modifiche riducano o non modifichino l'impatto già valutato o comunque non ne determinino un aumento considerevole.

Nel caso in esame non essendo mai stata condotta alcuna valutazione sull'impatto ambientale dell'attività pregressa svolta da ALCE s.p.a., non sarebbe neppure possibile comparare l'impatto ambientale del nuovo progetto e delle modifiche al ciclo produttivo proposte dall'azienda rispetto a livelli precedentemente già sottoposti a V.I.A.: la valutazione in ordine alle “*notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*”

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

generate da eventuali modifiche andrebbe condotta tenendo conto proprio della mancanza di una V.I.A. pregressa, dunque considerando anche le ripercussioni connesse alla parte di impianto già esistente – di fatto mai autorizzate ai fini delle direttive comunitarie e della normativa nazionale in tema di V.I.A.

* * *

Orbene, una modifica dell'impianto preesistente oltre a dover verosimilmente seguire le procedure previste dal d.lgs. 59/2005 per le modifiche dell'A.I.A. che per tale impianto era stata rilasciata, avrebbe dovuto essere sottoposta essa stessa a V.I.A. o quanto meno ad una procedura di verifica dell'impatto ambientale secondo la normativa vigente, trattandosi di modifiche ad un impianto industriale che per le ragioni appena esposte avrebbe dovuto esso stesso *obbligatoriamente* essere sottoposto a V.I.A.

Che si tratti di una modifica/integrazione del complesso esistente è dimostrato dal fatto che **la centrale a biomasse autorizzata si integra alla perfezione con l'impianto industriale esistente e consente la prosecuzione della sua attività**: gli scarti della lavorazione del legno per la produzione di tannino contribuiranno ad alimentare la centrale (risolvendo il problema della gestione dei rifiuti legnosi), mentre parte dell'energia elettrica prodotta dalla centrale sarà utilizzata per far funzionare l'impianto di produzione del tannino, rendendolo così ancora più efficiente e produttivo. Al tempo stesso sarà venduta l'energia elettrica prodotta in eccedenza (ben 12,5 MW).

Come espressamente dichiarato anche nella relazione tecnica illustrativa di ALCE s.p.a. (cfr. doc.7), la centrale a biomasse comporterà una parziale riconversione

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

dell'impianto industriale esistente – dunque una sua *modifica* che per previsione di legge avrebbe dovuto essere sottoposta all'applicazione della L.R. 79/1998 e della normativa in materia di V.I.A.

* * *

Dalle considerazioni appena svolte è disceso il tentativo di presentare la centrale come una realtà del tutto autonoma ed indipendente dall'impianto industriale a cui è annessa (in modo che non potesse sembrare una sua modifica), cercando nel contempo di mantenere i parametri della nuova centrale al di sotto delle dimensioni che avrebbero reso obbligatoria la V.I.A.

Il tentativo dell'azienda è stato inopinatamente avallato dall'Amministrazione provinciale di Lucca che (cfr. doc. 8 verbale della commissione valutativa in materia di V.I.A. riunitasi il 6.4.2010) ha escluso la necessità di una V.I.A. o anche di un semplice procedimento di verifica da un lato perché ha rilevato che la futura centrale a biomasse avrà potenza termica sia pur di poco inferiore ai 50 MW, mentre il previsto elettrodotto aereo, pur avendo una considerevole tensione nominale, avrà lunghezza inferiore ai 3 km (non sono dunque raggiunti i parametri previsti dalla L.R. 79/1998), e dall'altro lato perché le pregresse attività di ALCE s.p.a. per le quali la legge prevede in maniera esplicita una V.I.A. – in particolare la produzione di carta – verranno dismesse, e resterà solo la produzione di tannino, per la quale la legge non dice nulla espressamente (la Provincia ha così isolato l'esame della centrale a biomasse dal contesto in cui si colloca).

* * *

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

Come meglio si evidenzierà nel primo motivo di ricorso l'intervento che ALCE s.p.a. intende realizzare avrebbe invece dovuto essere sottoposto a V.I.A. o quanto meno a verifica in primo luogo perché per ammissione della stessa ditta si tratta di una riconversione dell'impianto industriale esistente, e in secondo luogo perché persino “segmentando” il progetto nelle sue varie componenti, la produzione di tannino ha da sola dimensioni tali da rendere necessarie tali procedure.

* * *

D'altra parte anche volendo considerare la sola centrale a biomasse isolatamente rispetto al suo contesto e agli altri segmenti del progetto, l'autorizzazione sembra rilasciata in violazione della L.39/2005 sotto diversi profili in quanto l'impianto autorizzato fuoriesce da tutti i parametri previsti dagli strumenti di programmazione energetica e si pone in contrasto anche con gli strumenti di pianificazione territoriale. Alcuni di tali elementi emergono addirittura dall'istruttoria condotta, cosicché i ricorrenti ritengono del tutto abnorme e contraddittorio affermare che “*dall'istruttoria complessivamente svolta risulta che l'istanza presentata risponde alle finalità di cui all'art. 2 della L.R. 39/2005 ed agli strumenti di programmazione di cui al Capo II della L.R. Toscana 39/2005 e di pianificazione territoriale di cui alla L.R. Toscana 1/2005*”.

* * *

L'autorizzazione e gli atti impugnati risultano pertanto illegittimi e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

I. VIOLAZIONE ARTT. 5, 9 E 10 D.LGS. 59/2005. VIOLAZIONE L.R. 79/1998 E 10/2010 PER OMISSIONE DELLE PROCEDURE DI V.I.A. E/O DI VERIFICA. VIOLAZIONE ARTT. 43 E 49 L.R. 10/2010. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

I.A. Il progetto come modifica ed integrazione dell'impianto industriale esistente.

Il progetto è stato configurato sin dall'inizio dalla stessa ALCE s.p.a. come una modifica/integrazione dell'impianto industriale esistente, con un'importante riconversione del ciclo produttivo: ciò avrebbe dovuto comportare a rigore di logica una modifica dell'A.I.A. rilasciata, con applicazione della relativa disciplina (cfr. art. 7, d.lgs. 59/2005 applicabile *ratione temporis*) ed espletamento delle procedure di V.I.A.

Nella stessa relazione tecnica prodotta da ALCE s.p.a. (doc. 7) si sottolinea che ***“la riconversione della centrale attuale dell’Alce, quindi, permette il mantenimento sostanziale e dell’attività industriale di Alce e dell’indotto, in quanto il consumo di biomasse sarebbe analogo a quello attuale, e quello occupazionale sarebbe in larga parte preservato. La riconversione della centrale, infatti, prevede l’utilizzo dello stesso volume di biomasse attualmente utilizzate per la produzione di carta, tra legno esausto dall’estrazione di tannino e legni vari. [omissis]”*** (rif.: Relazione Tecnica, pag. 5). Ancora, nella relazione si ribadisce (volontariamente o meno) il fatto che il progetto è strettamente interconnesso all’impianto industriale storico esistente (attivo da 105 anni come indicato nella Relazione Tecnica a pag. 25), ovvero che ne costituisce parte integrante: ***“La centrale a biomasse permette invece il mantenimento delle stesse voci produttive che contribuiscono al valore aggiunto eliminando l’acquisto dell’energia, unica voce importante attuale di acquisto esterno. [omissis]”*** (rif.: Relazione Tecnica, pag. 7). *[omissis]* ***“Come conseguenza di tutti***

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

questi fattori, il progetto di riconversione permetterà anche di garantire un livello di occupazione a livello locale analogo a quello degli anni scorsi. Infatti, ca. il 50% del personale verrà reimpiegato dalla produzione di tannino e dalla centrale riconvertita. [omissis]” (rif.: Relazione tecnica, pag. 8). [omissis] “E’ stato previsto inoltre uno spillamento della turbina a bassa pressione di vapore di circa 6÷7 t/h per l’impianto attiguo già esistente per l’estrazione del tannino. [omissis]” (rif.: Relazione Tecnica, pag. 9).

Già tali elementi evidenziano che non si tratta di un nuovo impianto per la produzione energetica, ma di un ammodernamento o miglioramento del precedente impianto per rendere più sostenibile, conveniente ed efficiente l’attività di produzione di tannino.

Ma la insopprimibile relazione tra l’attività già esistente e l’impianto di produzione di energia elettrica risulta in tutta la sua evidenza dai dati sull’approvvigionamento delle biomasse forniti dalla stessa azienda ed esaminati dalla conferenza di servizi.

L’impianto di produzione di tannino funzionerà grazie all’energia elettrica prodotta dall’impianto a biomasse, il quale a sua volta utilizzerà come combustibile gli scarti di lavorazione dell’impianto che produce tannino, risolvendo così il problema legato alla produzione di rifiuti ed ai costi per la loro gestione.

In altre parole l’impianto preesistente per la produzione di tannino e la nuova centrale si integrano perfettamente e costituiscono un’unitaria ed efficiente attività industriale.

In particolare, ai fini che ci interessano, **per garantire il funzionamento della centrale a biomasse è indispensabile la connessa produzione di tannino, poiché essa non avrebbe altrimenti sufficienti approvvigionamenti di combustibile, e**

tanto basta ad escludere che la centrale possa avere una autentica autonomia funzionale rispetto all'impianto industriale in cui si inserirà.

* * *

Tale modifica dell'impianto industriale esistente, anche a prescindere dalla questione relativa alla procedura da seguire (d.lgs. 59/2005 o d.lgs. 387/2003) avrebbe richiesto una procedura di V.I.A. o almeno di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Il progetto autorizzato rientrerebbe oggi quanto meno nelle previsioni dell'allegato B2 delle L.R. 79/1998 e 10/2010, in particolare nella previsione dell'attuale lettera “*cb) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato A2 o all’Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato A2)*”. Per tali modifiche la legislazione regionale prevede un procedimento di verifica di competenza provinciale.

A ben vedere, tuttavia, poiché l'impianto industriale originario non è mai stato sottoposto ad alcuna V.I.A. benché rientrante nelle tipologie previste dall'allegato A2 della L.R. 79/1998 e addirittura dalle direttive comunitarie, sembra assumere rilievo la formulazione dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, secondo il quale “*Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee*

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)”

* * *

I.B. Obbligatorietà della V.I.A. per la produzione di sostanze chimiche (tannino) con lavorazione di oltre 35.000 ton/anno di materie prime.

D'altra parte anche qualora si volesse ignorare il contesto in cui il progetto sarà realizzato, evitando così di configurarlo come modifica dell'impianto industriale esistente, non cambierebbero le conclusioni in ordine alla necessità di una procedura di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità.

Effettivamente sia la centrale elettrica a biomasse in sé considerata, sia l'elettrodotto aereo progettato hanno dimensioni inferiori a quelli previsti dalla legge, ma rimane aperta la questione legata alla produzione di tannino, già inserita nell'A.I.A., che viene oggi autorizzata ex novo dalla Provincia di Lucca (oltre alla considerazione che il progetto andrebbe valutato nella sua interezza, e non artificiosamente segmentato).

Nel verbale della commissione valutativa in materia di V.I.A. del 6.4.2010 si afferma che *“l'impianto di produzione di tannino non rientra in alcuna della fattispecie oggetto di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA”*.

Se è vero che, diversamente da quanto accade per le cartiere, in nessuno degli allegati alla normativa nazionale, regionale, comunitaria in materia di V.I.A. si fa espressa menzione del tannino e degli *“impianti di produzione di tannino”* tuttavia, sia

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

l'allegato A2 della L.R. 79/1998 alla lettera *m*), che l'allegato A2 dell'odierna L.R. 10/2010 alla lettera *d*) impongono una valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale per gli impianti e le attività di “*trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.*”

Il tannino è un composto chimico appartenente alla categoria dei polifenoli (sostanze chimiche caratterizzate dalla presenza di molteplici gruppi fenolici) che può essere ottenuto sia mediante estrazione chimico-fisica dai legnami sia in via sintetica. Esso è destinato ad essere utilizzato prevalentemente nell'industria conciaria. La sua produzione è a tutti gli effetti fabbricazione di prodotti chimici, espressamente classificata con codice 20.12.22 (Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati; sostanze coloranti di origine vegetale o animale) dal **Regolamento (CE) n. 451/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93. La produzione di tannino è inserita tra le fabbricazioni di prodotti chimici anche secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, col codice 20.12.00 (Fabbricazione di coloranti e pigmenti), o al più con il codice 20.59.90 (fabbricazione di altri prodotti chimici).

La circostanza che il prodotto chimico tannino nel nostro caso sia frutto non di una sintesi chimica ma di una lavorazione del legname da cui viene estratto con procedimento chimico-fisico non esclude che la produzione di tale sostanza, pur avvenendo in un'industria di lavorazione del legno anziché un impianto chimico

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

tradizionale, sia soggetta a V.I.A. come da previsioni dei citati allegati A2 della L.R. 79/1998 e 10/2010 quando le materie prime lavorate sono superiori alle 35.000 t/anno.

Ai fini della norma non rileva infatti il procedimento seguito per la produzione della sostanza chimica (anzi: si prende in esame anche il “trattamento di prodotti intermedi”), né le caratteristiche della materia prima (che sono rilevanti invece in altre previsioni), e neppure il quantitativo di prodotto finito.

Ciò che rileva è soltanto la quantità di materie prime lavorate e dunque la dimensione delle attività di trattamento/lavorazione/produzione, alla quale possono conseguire evidentemente maggiori impatti sull'ambiente (se non altro per il rischio di produrre grandi quantitativi di rifiuti).

Proprio su tale punto l'Amministrazione provinciale ha ommesso di considerare la rilevante dimensione dell'attività svolta da ALCE s.p.a.: il legname trattato nell'impianto di produzione di tannino non inferiore alle 50.000 tonnellate/anno, tanto che ALCE s.p.a. conta di alimentare la centrale a biomasse proprio con l'enorme quantità di scarti di lavorazione di tale impianto.

Ne consegue che l'impianto di produzione di tannino, (già autorizzato contestualmente alla precedente A.I.A. oggi revocata e che con gli avversati atti è stato di fatto *nuovamente autorizzato*), avrebbe dovuto essere sottoposto a V.I.A., indipendentemente dal fatto che le altre attività di ALCE s.p.a. siano destinate ad essere dismesse. Sotto questo profilo avrebbe dovuto trovare applicazione anche in questo caso almeno l'art. 43, comma 6, L.R. 10/2010 e trattandosi di una attività già esistente la procedura di V.I.A. avrebbe dovuto essere “*finalizzata all'individuazione*

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente”.

* * *

Da quanto sopra emerge in maniera ancor più evidente che la nuova centrale a biomasse rappresenta una modifica di un impianto industriale esistente per il quale non è mai stata espletata una V.I.A. obbligatoria per legge, risultando palesemente errato sostenere che *“l'impianto di produzione di tannino non rientra in alcuna della fattispecie oggetto di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA”*. A maggior ragione avrebbe dunque dovuto essere complessivamente sottoposto a V.I.A. **l'intero progetto** costituito dall'impianto per la produzione di tannino insieme alla centrale elettrica a biomasse ed all'elettrodotto aereo. Del resto, come già si è evidenziato, in assenza della produzione di tannino annessa alla centrale elettrica quest'ultima non avrebbe sufficienti fonti di approvvigionamento e non potrebbe essere autorizzata.

* * *

II. VIOLAZIONE ART. 12 COMMA 8, L.R. 39/2005. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA. DIFFORMITÀ DEL PROGETTO RISPETTO AI PROGRAMMI ENERGETICI REGIONALE E PROVINCIALE E DALLE FINALITÀ DELL'ART. 2 L.R. 39/2005.

L'art. 12, comma 8, della L.R.39/2005 stabilisce che *“in esito alle conclusioni della conferenza di servizi, l'amministrazione competente decide in merito al rilascio dell'autorizzazione accertata la rispondenza dell'istanza alle finalità di cui all'articolo 2 e agli strumenti di programmazione di cui al capo II della presente*

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

legge, e di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 1/2005, tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio”.

Tale “accertamento” della “rispondenza” dell'istanza presuppone evidentemente una conformità del progetto stesso agli strumenti di pianificazione energetica e territoriale: si tratta evidentemente di parametri vincolanti e non meramente indicativi.

Si dirà oltre del rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed i rapporti tra la normativa nazionale e quella regionale, giacché l'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.lgs. 387/2003, nella sua attuale formulazione, “*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*”.

Nessuna norma consente tuttavia di derogare agli strumenti di programmazione energetica di cui al capo II della L.R. 39/2005 (o quanto meno, come si illustrerà nel successivo motivo di ricorso, si deve ritenere che una deroga alle regole stabilite da tali atti possa provenire solo dal medesimo organo preposto alla definizione del piano, non trattandosi di questioni tecniche ma di scelte di indirizzo politico-amministrativo.

Nel Piano di indirizzo energetico regionale (PIER) approvato dal Consiglio Regionale il 08/07/2008 ai sensi dell'art. 6, L.R. 39/2005 sono contenute previsioni ed indicazioni con le quali l'impianto autorizzato si pone in evidente contrasto. Nel capitolo 3.3.7 (Energia da biomasse), alle pagine 70-71 così si legge “... *la destinazione della biomassa è ambientalmente più sostenibile se indirizzata verso lo sfruttamento termico in impianti di piccola taglia in quanto si assicura un più stretto rapporto tra il bacino di approvvigionamento della biomassa ed il suo luogo*

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

*di utilizzo. Infatti, per assicurare la sostenibilità ambientale ed economica di questi impianti è necessario sviluppare “filiera corte” che comportino minor consumo di “grey energy” (energia grigia) necessaria nelle fasi di trasporto del biocombustibile. A titolo puramente indicativo e con riferimento alle esperienze realizzate in questi anni ed allo stato di sviluppo della filiera e delle tecnologie, **si può individuare il dimensionamento ottimale degli impianti in 0,8 – 1,5 MWt estendibili a 3 MWt in caso di impianti di cogenerazione**” (cfr. estratto sub doc.5).*

*Sempre secondo il Piano regionale, “tale scelta è altresì giustificata dalle diverse rese energetiche degli impianti (quelli che producono calore hanno rese pari all’80%-85%, mentre quelli che producono energia elettrica hanno rese che oscillano mediamente tra il 20% ed il 25%). **Qualora non si opti per la produzione di energia termica, una soluzione alternativa accettabile è quella degli impianti di cogenerazione che utilizzano in maniera ottimale il calore residuo. Il recupero del calore consente infatti di sfruttare gran parte delle perdite dovute alla produzione di elettricità e di elevare, di conseguenza, il rendimento generale del processo, cosa che, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, riveste un’importanza fondamentale. Inoltre, richiamando le considerazioni sopra espresse, si ritiene: che le dimensioni degli impianti debbano essere, di norma, di piccola e media taglia, al fine di garantirne la sostenibilità; che l’aspetto gestionale debba essere garantito attraverso l’utilizzo delle risorse locali.**”*

* * *

Il Piano energetico provinciale (cfr. estratto sub doc.6), approvato dal Consiglio Provinciale dedica al tema delle biomasse il paragrafo 2.1.1.5 (pagine 119-123). Nel

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

piano, dopo un'analisi della disponibilità di biomassa nella provincia di Lucca si svolgono le seguenti considerazioni *“utilizzando un impianto a combustione diretta si può sfruttare questo materiale per la produzione di energia elettrica, che combinato ad un sistema di teleriscaldamento, può fornire fluido caldo utilizzabile da destinare alla popolazione per il riscaldamento domestico ecc.. Negli impianti a combustione diretta infatti, circa il 60 % dell'energia prodotta viene disperso sotto forma di calore, integrandovi il sistema di teleriscaldamento si riesce quindi, ad ottimizzare il risparmio energetico. Perché questo impianto sia efficiente nel fornire acqua calda, deve essere situato in una posizione relativamente vicina ai centri abitati (per evitare l'eccessiva dissipazione di calore durante il trasporto del fluido), a qualche km di distanza dai centri abitati.*

*Affinché questo porti un vantaggio sia a livello energetico che economico si deve trovare a una distanza ottimale dai siti di raccolta della biomassa. Esiste infatti la necessità di ridurre le spese dovute al trasporto e **riducendo la distanza media dai siti di raccolta si ottimizzano sia il traffico medio delle strade interessate sia la quantità di emissioni nell'atmosfera da parte dei mezzi coinvolti nel trasporto del combustibile.** Chiaramente l'impianto verrà posto nella zona della Mediavalle e Garfagnana (...) Un sito favorevole dove installare questo genere di impianto si deve trovare in una posizione baricentrica nell'area di raccolta del materiale, deve essere facilmente raggiungibile dai maggiori assi viari e deve avere possibilmente una stazione ferroviaria vicina. (...) **Con la quantità disponibile e tenendo conto che parte della risorsa è destinata ad altro uso, si possano avere a disposizione circa 70000 t/anno per un impianto a combustione diretta della potenza di 10 Mwe e***

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

circa 15 MW di energia termica. (...) Poiché la biomassa è distribuita su tutto il nostro territorio montano, deve essere incentivato il suo utilizzo su piccoli impianti di riscaldamento pur tenendo conto che a causa delle possibili emissioni di particolato molto nocivo bisogna inoltre prestare particolare cura alle camere di combustione”.

Infine lo stesso piano stabilisce degli “*Standard tecnici e prescrizioni territoriali*”, prevedendo che “*lo sviluppo degli impianti deve essere collegato alla capacità di produzione e/o reperimento della biomassa nell'ambito territoriale di competenza dell'impianto. Devono essere localizzati laddove questi minimizzano la movimentazioni di combustibile ed il corrispondente aggravio del traffico stradale*”

* * *

Dunque il PIER individuerebbe il dimensionamento ottimale degli impianti in 0.8-1,5 MW termici prevedendo deroghe solo per gli impianti di cogenerazione, insistendo sull'approvvigionamento in loco e sulla necessità di eliminare la “*grey energy*”(ovvero l'energia necessaria per poter rifornire l'impianto trasportandovi il combustibile), prescrivendo la realizzazione di impianti di medie e piccole dimensioni. Il Piano provinciale stima la disponibilità di biomassa ai fini della produzione di energia elettrica nel territorio provinciale di circa 70.000 tonnellate all'anno (dato confermato anche in sede di istruttoria), che considerati gli altri utilizzi (e l'esigenza di garantire approvvigionamenti anche ad altre centrali!!) consentirebbe al massimo la realizzazione di **un impianto di dimensioni medie della potenza termica di 15 MW**. Anche il piano provinciale dà indicazione di promuovere la combinazione dell'impianto con “*un sistema di teleriscaldamento*”, e prescrive in

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

maniera esplicita di ridurre al minimo la movimentazione della biomassa su strada (auspicando nel contempo un ampliamento della rete ferroviaria).

* * *

Ebbene: l'impianto di cui si discute ha una potenza termica prevista di ben **48,5 MW** (contro gli 1,5 MW ed i 15 MW ipotizzati negli strumenti di programmazione), e non prevede in alcun modo il recupero del calore: esso non ha taglia né piccola, né media, ma al contrario **costituirebbe la più grande centrale a biomasse solide dell'Italia centrale**, e malgrado non abbia natura cogenerativa, né preveda forme di riutilizzo del calore ha **una potenza termica di oltre trenta volte quella ritenuta ottimale nel PIER (0,8-1,5 MW), sedici volte superiore a quella consentita dallo stesso PIER per gli impianti di cogenerazione (3 MW), ed oltre tre volte superiore a quella dell'impianto di medie dimensioni ipotizzato nel piano provinciale (15 MW).**

Bruciando inoltre rifiuti legnosi derivanti dalla produzione di tannino dell'impianto ALCE (assimilabili a biomasse in quanto biodegradabili, almeno ai fini della produzione di energia, se non sul piano degli incentivi economici e dei certificati verdi) **la nuova centrale solo in apparenza sfrutterà la biomassa della zona, in quanto nessun controllo può aversi sulla provenienza di legname utilizzato per la produzione del tannino**: il progetto nasconde così una consistente componente occulta di “grey energy” (ovvero l'energia necessaria per poter rifornire l'impianto trasportandovi il combustibile), evidenziando la propria **inscindibilità e complementarietà rispetto all'impianto industriale esistente ed alla produzione di tannino.**

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

Né del resto la circostanza che circa metà o un terzo del combustibile possano provenire proprio dalla lavorazione del legno per la produzione di tannino può modificare il giudizio in ordine al sovradimensionamento dell'impianto rispetto alle indicazioni degli strumenti di programmazione energetica.

* * *

Si ritiene violato l'art. 12, comma 8, L.R. 39/2005 per evidente difformità del progetto rispetto agli strumenti di programmazione energetica regionali e provinciali.

Del resto tale conclusione è corroborata anche da (almeno) due dei pareri acquisiti: il parere della Regione Toscana – Settore programmazione forestale, reso alla Provincia con nota del 13.4.2010, prot. 99376/G70.60.70.20 (doc.12), segnalava che il quantitativo di biomassa utilizzabile a fini energetici *“corrisponde per l'intero territorio della Provincia di Lucca a 75.850 ton/anno”* e aggiungeva *“**considerando che sul territorio esistono anche altri impianti alimentati a biomasse agroforestali di provenienza locale è evidente che occorre un'attenta valutazione del piano di approvvigionamento del futuro impianto di Fornoli al fine di non creare difficoltà di alimentazione degli impianti già funzionanti sul territorio estendendo eventualmente la valutazione sull'approvvigionamento anche ai territori limitrofi”***.

La Regione Toscana – Settore miniere ed energia, dopo aver reso un primo assai succinto parere in data 19.1.2010 che riteneva l'impianto *“allineato”* con il PIER, con successiva nota prot. 96577/P.120.50 del 8.4.2010, su sollecitazione del Comitato Ambiente e Salute del Comune di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, forniva ulteriori precisazioni nelle quali significativamente precisava che *“l'impianto in oggetto è allineato con le indicazioni del PIER”*, ***per la parte relativa al paragrafo***

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

“Definizione e quadro di riferimento” del punto 3.3.7 “Energia da biomasse” del PIER, e che con riferimento al successivo paragrafo dedicato alle “Previsioni” l'impianto in questione differisce dalla tipologia di impianto ritenuta ottimale ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PIER stesso” (doc.11).

Nondimeno in un evidente rimpallo di responsabilità, la medesima nota della Regione Toscana si premurava di precisare anche che la valutazione complessiva, così come la decisione, spettano alla Provincia; che la precedente nota teneva conto solo di alcuni profili (tipologia e provenienza del combustibile); che il PIER “è un piano di indirizzo e non una legge” e che pertanto la mancata aderenza di un progetto ... “non può essere considerata automaticamente come causa di diniego dell'autorizzazione, né di contro è corretto non tenere conto di quanto si legge nel PIER”... Tali precisazioni paiono in verità un tentativo di sfuggire alla necessità di formulare un parere negativo, lasciando ad altra amministrazione la decisione e la valutazione complessiva...

Sostenere che per il progetto presentato, che prevede la realizzazione della più grande centrale termoelettrica a biomasse solide dell'Italia centrale, risulti accertata ***“la rispondenza dell’istanza ... agli strumenti di programmazione di cui al capo II della presente legge”*** come previsto dall'art. 12, comma 8, L.R. 39/2005, è quanto meno azzardato, non a caso la Regione Toscana non può affermarne semplicemente la piena rispondenza, ma deve corredare il proprio parere di precisazioni e perifrasi affidando infine alla Provincia il compito di svolgere le proprie valutazioni.

A ben vedere sono dunque proprio i pareri acquisiti agli atti (“né di contro è corretto non tenere conto di quanto si legge nel PIER”) a smentire la determinazione

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

dirigenziale impugnata laddove essa ritiene che *“dall’istruttoria complessivamente svolta risulta che l’istanza presentata risponde alle finalità di cui all’art. 2 della L.R. 39/2005 ed agli strumenti di programmazione di cui al Capo II della L.R. Toscana 39/2005 e di pianificazione territoriale di cui alla L.R. Toscana 1/2005”*.

Tale conclusione è falsa e contraddetta dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria.

* * *

III. VIOLAZIONE ART. 12, COMMA 8 L.R. 39/2005 SOTTO ULTERIORE PROFILO. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990, ART. 14 TER, COMMA 6, L.241 1990 E ARTT. 25 E 26, L.R. TOSCANA 40/2009. VIOLAZIONE ART. 6 L.R. 39/2005. DIFFORMITÀ DEL PROGETTO RISPETTO AI PROGRAMMI ENERGETICI REGIONALE E PROVINCIALE. INCOMPETENZA DEI SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.

Acclarato che l'impianto progettato da ALCE s.p.a. risulta difforme e sovradimensionato rispetto alle previsioni del PIER e del Piano provinciale, e che nessuna norma sembra consentire una deroga a tali strumenti di programmazione (diversamente da quanto accade per gli strumenti urbanistici), si ritiene che il progetto avrebbe dovuto essere bocciato, ex art. 12, comma 8, L.R. 39/2005 cit.

* * *

In via subordinata col presente motivo di impugnazione si intende evidenziare che il provvedimento sarebbe parimenti illegittimo anche nella denegata ipotesi in cui gli strumenti di programmazione energetica fossero ritenuti non vincolanti (III.A) o si ritenesse possibile apportare una deroga o variante ad essi contestualmente all'approvazione del progetto (magari in analogia con quanto il d.lgs. 387/2003 prevede per gli strumenti urbanistici).

* * *

III.A. *Ipotesi di carattere non vincolante degli strumenti di programmazione energetica. Onere di motivazione.*

Si ritiene che la natura vincolante degli strumenti di programmazione energetica sia desumibile dalla stessa L.R. 39/2005 e dalla previsione dell'art. 12, comma 8, cit. che richiede di accertare la rispondenza ad essi del progetto che si chiede di autorizzare.

La citata nota della Regione Toscana – Settore miniere ed energia, prot. 96577/P.120.50 del 8.4.2010 (doc.11), pur costretta ad ammettere che *“l'impianto in questione differisce dalla tipologia di impianto ritenuta ottimale ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PIER stesso”*, tenta di sottolineare la natura non immediatamente normativa del PIER (*“è un piano di indirizzo e non una legge”*). Tuttavia le affermazioni circa la non vincolatività degli strumenti di programmazione energetica sembrano voler ridurre – o addirittura ignorare – la portata dell'art. 12, comma 8 della L.R. 39/2005, che prescrive proprio di verificare la rispondenza ad essi (quest'ultima, se è consentito parafrasare, *non è un piano di indirizzo ma è proprio una legge...!*).

Peraltro anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che *“la mancata aderenza di un progetto ... non può essere considerata **automaticamente** come causa di diniego dell'autorizzazione”*, come rilevato in tale nota, ciò non toglie che l'approvazione di un progetto **palesamente e consistentemente difforme rispetto a tali strumenti di programmazione richiederebbe, da parte dell'Amministrazione decidente, una solida e convincente motivazione** delle ragioni per cui si ritiene di disattendere tali programmi (la medesima salomonica nota della Regione Toscana, pur negando ogni

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

automatismo, osservava in effetti “...*né è corretto non tenere conto di quanto si legge nel PIER*”...). Di una siffatta motivazione sembra del tutto sprovvista l'autorizzazione unica rilasciata ad ALCE s.p.a. e la Provincia ha semplicemente ignorato le previsioni dei programmi provinciali, *tamquam non essent* senza neppure valutare l'effettiva disponibilità di biomasse sul territorio in relazione agli impianti esistenti o in corso di autorizzazione.

* * *

III.B. Ipotesi di deroghe o varianti agli strumenti di programmazione energetica in sede di conferenza di servizi. Incompetenza dei soggetti partecipanti.

Considerata la palese difformità del progetto dagli strumenti di programmazione energetica regionale e provinciale (a seconda della previsione presa a riferimento la potenza termica dell'impianto è superiore dalle tre alle trenta volte rispetto a quanto programmato!) resta peraltro da comprendere se potrebbe mai esistere una valida motivazione “tecnica” per disattenderli (in ogni caso assente nel nostro caso) o se invece la decisione di autorizzare un tale impianto non investa piuttosto scelte politico-amministrative e di preventiva revisione degli strumenti di programmazione.

Ipotizzando che tali deroghe o varianti siano possibili anche in sede di conferenza di servizi (ciò che si ritiene illegittimo, oltre che inopportuno, poiché ciò vanificherebbe la funzione stessa della programmazione!), o che con un motivato parere del soggetto preposto alla programmazione stessa, sia comunque possibile discostarsi dalle previsioni del PIER e del piano provinciale, dal punto di vista procedurale ciò impone una riflessione su quale sia il soggetto che per conto dell'Amministrazione può partecipare alla conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 L.241/1990 e

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

degli artt. 25 e 26 L.R. 40/2009, a norma dei quali ogni amministrazione convocata partecipa “*attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa*”.

Poiché sono il Consiglio Provinciale e quello Regionale ad aver approvato i rispettivi programmi energetici, evidentemente solo i due organi consiliari possono consentire di derogare ad essi, pertanto solo un soggetto a ciò espressamente delegato dall'organo consiliare competente può esprimere utilmente in conferenza di servizi un parere favorevole ad un progetto che risulti difforme allo strumento di programmazione ed implichi una sua sostanziale deroga.

Né la Provincia di Lucca, né la Regione Toscana hanno delegato alla conferenza di servizi soggetti legittimati dall'organo competente che potessero esprimere validamente il parere delle rispettive Amministrazioni sui due programmi energetici.

In particolare si evidenzia che la L.R. 39/2005 (art. 6, comma 6) assegna al Consiglio regionale il compito di approvare lo strumento di programmazione energetica regionale predisposto dalla Giunta Regionale. Il PIER può essere “*può essere soggetto ad aggiornamento durante il suo periodo di validità, anche con riferimento a singole parti, qualora la Giunta regionale valuti sia necessaria una modifica dei suoi contenuti essenziali*” (comma 7). Parallelamente l'art. 26, comma 2, L.R. Toscana 40/2009 ha recentemente chiarito in maniera inequivocabile che “*nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata dal dirigente quando l'atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto o quando l'atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale.*”

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

Fuori da tali casi, la Regione è rappresentata dall'assessore competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa definizione di indirizzi da parte della Giunta regionale.” La linea indicata dalla disposizione risulta chiara al comma 1, a norma del quale (nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione) la Regione è rappresentata “*a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza abbia carattere tecnico; b) dall'assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza sia espressione dell'esercizio di **discrezionalità politico-amministrativa.**”*

Nel caso che ci occupa (la realizzazione della centrale a biomasse solide più grande della Toscana e dell'Italia centrale, con potenza termica di 48,5 MW contro dimensioni ottimali degli impianti indicate dal PIER comprese tra 0,8 e 3 MW) sembra difficilmente opinabile che l'assenso al progetto in questione e la connessa eventuale deroga al PIER /e/ o al piano provinciale) siano espressione di discrezionalità politico-amministrativa.

* * *

In conclusione: dal punto di vista meramente tecnico il parere avrebbe dovuto essere negativo, mentre per qualunque deroga o per fornire una valida motivazione alla disapplicazione delle previsioni dei programmi energetici, per la Provincia avrebbe dovuto pronunciarsi il Consiglio, mentre la Regione Toscana avrebbe dovuto essere rappresentata in conferenza di servizi dall'assessore regionale competente per materia, previa deliberazione della Giunta Regionale.

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

* * *

IV. VIOLAZIONE ART. 12, COMMA 8 L.R. 39/2005 SOTTO ULTERIORE PROFILO, IN RELAZIONE ALLA L.R. 1/2005. DIFFORMITÀ DEL PROGETTO RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA L.R. 1/2005. VIOLAZIONE DEL P.T.C. DELLA PROVINCIA DI LUCCA (ART.27). VIOLAZIONE DEL P.S. DEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Si è fin qui presa in considerazione l'evidente difformità tra il progetto approvato e le indicazioni dei programmi energetici regionale e provinciale. L'art. 12, comma 8, della L.R. 39/2005 prevede tuttavia che debba essere verificata anche la rispondenza dell'istanza **agli strumenti di pianificazione territoriale** (P.I.T., P.T.C., P.S. come indicati dall'art. 9 della L.R. 1/2005). Non è invece espressamente richiesta una verifica della rispondenza agli atti di governo del territorio (R.U. e gli altri piani indicati dall'art. 10), verosimilmente perché è pur sempre possibile una deroga ad essi (per previsione della medesima L.R. 1/2005) o forse anche perché l'attuale formulazione dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003, come modificato dall'art. 2, c. 158 della L.244/2007, prevede che l'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, “*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*”.

Anche il dato letterale dell'art. 12, comma 8, L.R. 39/2005, suggerisce che la *variante allo strumento urbanistico* oggi espressamente autorizzata dalla norma nazionale possa riguardare solo il regolamento urbanistico, ma non gli strumenti di pianificazione territoriale.

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

* * *

IV.A *Difformità dalle previsioni del P.I.T.*

In coerenza con gli strumenti di programmazione energetica anche il P.I.T. approvato nel 2009, all'art. 34 bis, paragrafo 11, prevede che *“gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni disciplinano l'installazione di impianti alimentati da biomasse prevedendone la collocazione **in aree specificamente destinate**, fatta eccezione per gli impianti di produzione di energia termica e per quelli di produzione di energia elettrica di potenza non superiore ad 1 MW, se entrambi alimentati da filiera corta secondo la normativa vigente, ammissibili, anche in assenza di apposita disciplina comunale, fatta salva la verifica di compatibilità con gli obiettivi di qualità delle schede dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità”*. L'area su cui dovrebbe sorgere l'impianto non è stata affatto individuata dagli strumenti urbanistici e di pianificazione subordinata, che – in quanto cronologicamente precedenti – evidentemente non hanno tenuto conto della previsione in questione. Ad ogni buon conto, pur volendo accantonare la questione della mancata individuazione di *“aree specificamente destinate”* (che avrebbe certamente consentito una migliore pianificazione territoriale e la cui mancata individuazione può non rappresentare un impedimento alla realizzazione di nuovi impianti a biomasse), emergono nel P.T.C. e nel P.S. previsioni che ad avviso dei ricorrenti impedivano il rilascio dell'autorizzazione unica impugnata.

* * *

IV.B *Violazione del P.T.C.*

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

Un esame delle cartografie del P.T.C. vigente (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 189 del 18 Dicembre 2000) rivela chiaramente che l'area in questione, alla confluenza tra due corsi d'acqua, **è stata classificata come “area ad elevata vulnerabilità intrinseca potenziale”** (TAV. A.4 della carta di fragilità degli acquiferi). Per tali aree il PTC all'art. 27, comma 1, prescrive **“*nelle aree a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale non è ammissibile il nuovo impianto di: (...) ... d) centrali termoelettriche*”** (cfr. doc. 13).

La centrale a biomasse oggetto dell'autorizzazione impugnata, benché indissolubilmente legata all'impianto industriale esistente, è stata presentata come un nuovo impianto, verosimilmente allo scopo di eludere l'applicazione della normativa riguardante la modifica dell'A.I.A. ed il rischio di dover sottoporre a V.I.A. le modifiche sostanziali del complesso industriale. Tuttavia se si tratta di una centrale termoelettrica a biomasse di nuovo impianto – e la qualificazione finale è esattamente questa – **l'art. 27 del P.T.C. ne vieta esplicitamente la realizzazione in tale zona.**

Né, per aggirare tale previsione, si potrebbe seriamente sostenere che il progetto di nuova centrale a biomasse da 48,5 MW sia una semplice modifica della piccola e vecchia caldaia già presente nel sito, che bruciava metano e black liquor prevalentemente per produrre calore funzionale all'attività industriale. La vecchia caldaia verrà completamente dismessa e la nuova centrale a biomasse verrà costruita ex novo.

Del resto se si trattasse di semplici modifiche alla vecchia centrale esistente si dovrebbe riconoscere che la procedura da seguire era quella di una modifica

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

dell'A.I.A. e che in realtà la centrale a biomasse è effettivamente una modifica dell'impianto industriale esistente.

Inoltre l'art. 28 del P.T.C. al comma 1 lettera a, prevede per tali aree l'obbligo di impermeabilizzazione delle superfici.

Nessuna istruttoria è stata condotta sul punto e nessun parere esplicito di conformità all'art. 27 del P.T.C. è stato reso dagli uffici provinciali. L'unico parere reso circa il P.T.C. riguarda la conformità del progetto all'art. 26 e ad altre disposizioni ma la chiarissima previsione dell'art. 27 è stata del tutto ignorata. Le ragioni di tale omissione derivano forse dal fatto che il progetto è stato in origine presentato come una modifica dell'impianto industriale esistente e solo in un successivo momento (forse per evitare la V.I.A.) è stata precisata la volontà di rinunciare alla precedente A.I.A. e perfezionato il tentativo di presentare la centrale a biomasse come una nuova e del tutto autonoma realtà. Tuttavia delle due l'una: o si tratta di una modifica di un impianto industriale esistente (quindi risulta fondato il primo motivo di ricorso), oppure si tratta di una centrale termoelettrica di nuovo impianto (che tuttavia non può essere collocata in tale area perché ciò è vietato dall'art. 27 del P.T.C.).

L'elevata vulnerabilità dell'acquifero risulta confermata anche da numerose indagini successive. “L'Acquifero dell'Alta e Media Valle del Serchio” (codice identificativo regionale 12SE020), su cui insisterebbe in pieno il nuovo impianto termoelettrico di ALCE, è classificato fra quelli a rischio per quanto riguarda lo stato chimico, come risulta dall'Allegato 3, tab. 1, della Deliberazione della Giunta Regionale del 26 ottobre 2009, n. 939 - “Individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici della Toscana - Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del DM 131/08 (acque

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

superficiali) e degli art. 1, 3 e all. 1 del D.Lgs. 30/09 (acque sotterranee)”. Lo stato di rischio del succitato corpo idrico è inoltre confermato dalla stessa Autorità di Bacino del Fiume Serchio: -Tavola 7.6 “Stato chimico delle acque sotterranee” e Tavola 7.7-“Stato delle acque sotterranee”, allegate al “Piano di Gestione Acque del Distretto del Fiume Serchio”.

Solo da pochi giorni la Provincia di Lucca ha deliberato l'avvio del procedimento di revisione del P.T.C., che ha assunto come quadro conoscitivo di riferimento le attuali cartografie e le relative indagini sul rischio idraulico, risultando così anche in tale occasione ribadita la classificazione “*a elevata vulnerabilità intrinseca potenziale*” della zona su cui dovrebbe sorgere la nuova centrale termoelettrica a biomasse.

Sino ad oggi il P.T.C. non è mai stato aggiornato o modificato, e le tavole di esso contrassegnate con A.4, ai sensi dell'art. 26 “*costituiscono le basi conoscitive per la caratterizzazione di dettaglio delle situazioni di fragilità del territorio*”. Ogni difforme previsione da parte di altri strumenti urbanistici sarebbe con ogni evidenza illegittima ed irrilevante, ed il divieto di installazione di nuove centrali termoelettriche derivante direttamente dal P.T.C. non può essere eluso dall'Amministrazione provinciale.

* * *

IV.C *Violazione del P.S.*

I contrasti del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale tuttavia non riguardano solo il P.T.C. Anche il Piano Strutturale del Comune di Bagni di Lucca (definitivamente approvato con delibera C.C. n.1 del 21.1.2008) contiene previsioni incompatibili con l'autorizzazione rilasciata. L'area ALCE s.p.a. è in esso identificata

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

come invariante strutturale con previsione contenuta sia all'art. 10 paragrafo 2.2, sia all'art. 69, nel paragrafo “§.1 Elementi riconosciuti come Invarianti strutturali relativi al sistema funzionale insediativo e turistico ricettivo”, ove si individuano al punto 6 “Le attività produttive esistenti presenti in luoghi idonei allo svolgimento della stessa attività quali: a) Le zone industriali di Val Fegana Luogo Nuovo; b) la zona industriale dell’ ALCE a Fornoli;”. Sempre l'art. 69 prevede che “*per le aree produttive, intese come risorse essenziali del territorio ai sensi del comma 2° dell'art. 2 della L.R.T. n. 5/95, valgono tutte le prescrizioni esplicitate nelle singole UTOE, nel rispetto del dimensionamento del piano. In particolare risulta invariante strutturale la raccolta di legname per il processo produttivo della Ditta Alce di Fornoli; raccolta che genera effetti positivi collaterali sull'ambiente del territorio comunale e territori limitrofi*”. (cfr. doc. 14).

L'area della ditta ALCE è inserita nel Sistema Territoriale “L” - Fondovalle del Serchio, e per essa l'art. 54 delle NTA del P.S. al paragrafo “§4. *Valutazione – Direttive*” indica le necessità, dal punto di vista degli effetti ambientali: “***necessità dello sfruttamento della ferrovia per la ditta Alce; necessità di mantenere il legno come materia prima per la ditta Alce di Fornoli, in quanto detta raccolta incentiva la pulizia dei sottoboschi dei versanti;***” e al paragrafo “§5. *Prescrizioni e vincoli*” espressamente prevede “***la realizzazione, preventiva o contestuale ai nuovi sviluppi industriali della Ditta "Alce" (o suoi aventi causa) alla dotazione di scalo merci ferroviario privato e al mantenimento nel processo produttivo della materia prima del legno***” (doc. 14). Tale prescrizione, derivante proprio dalla valutazione degli effetti ambientali, viene espressamente ribadita anche nella relativa scheda dell'UTOE n. L1 – Fornoli, ove si stabiliscono anche prescrizioni a fronte degli specifici interventi di trasformazione. Nella medesima scheda si prevede tra l'altro la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dello scalo merci ferroviario pubblico come condizione per gli ampliamenti di zone industriali, la verifica d'impatto dei nuovi impianti di tessuto insediativo, il

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

condizionamento alla realizzazione delle centraline per la produzione di energia elettrica a valutazioni di impatto e a contromisure per la sua riduzione....

* * *

Di tali previsioni né gli uffici comunali che hanno valutato la compatibilità urbanistica del progetto riscontrando alcune divergenze rispetto al R.U., né l'Amministrazione provinciale hanno minimamente tenuto conto: gli uffici tecnici comunali hanno semplicemente ritenuto non vincolanti tutte tali previsioni, limitandosi a valutare solo gli aspetti legati alle altezze degli edifici, cosicché il Consiglio comunale non si è neppure pronunciato in relazione al P.S. In realtà non vi è dubbio che consentire la realizzazione della centrale elettrica a biomasse (parte integrante dell'impianto industriale ALCE s.p.a.) senza neppure imporre la realizzazione di uno scalo merci ferroviario contrasta con le previsioni del P.S. e le vanifica. Tali aspetti erano stati peraltro evidenziati in osservazioni pervenute alla Provincia di Lucca, ma esse non hanno trovato alcuna risposta.

* * *

Da quanto sopra emerge che il progetto non è rispondente agli strumenti di pianificazione territoriale di cui alla L.R. 1/2005, come richiesto dall'art. 12, comma 8, L.R. 39/2005, ed anzi non ne è stata nemmeno effettivamente verificata la rispondenza (anche al di là della vincolatività o meno del P.I.T. manca qualunque considerazione sulla rilevanza dell'art. 27 P.T.C. o sulle citate previsioni del P.S.!).

* * *

V. VIOLAZIONE ART. 12, COMMA 8 L.R. 39/2005 SOTTO ULTERIORE PROFILO, IN RELAZIONE ALLA **L.R. 1/2005**. **DIFFORMITÀ DEL PROGETTO RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DELLA L.R. 1/2005** . **ILLEGITTIMITÀ DELL'EVENTUALE DEROGA O VARIANTE AD ESSI IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI**. **VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990**,

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

ART. 14 TER, COMMA 6, L.241 1990 E ARTT. 25 E 26, L.R. TOSCANA 40/2009.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 11 E SS. L.R. 1/2005.

Analogamente con quanto si è detto in ordine alla possibilità o meno di derogare ai programmi energetici (negata nel secondo motivo di ricorso ed ipotizzata nel terzo), analoghe considerazioni varranno per gli strumenti di pianificazione territoriale della L.R. 1/2005.

* * *

Si è ben considerato che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 (dopo l'art. 2, comma 158, L. 244/2007) *“costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*, e ciò rende superfluo il pieno rispetto delle più lunghe procedure previste dalla normativa regionale per la modifica degli strumenti urbanistici, tuttavia, come evidenziato nel precedente motivo di impugnazione, la L.R. 39/2005 suggerisce che tale variante in sede di conferenza di servizi riguardi gli atti di governo del territorio, non invece gli strumenti di pianificazione territoriale (tra i quali rientrano il P.T.C. ed il P.S.).

Orbene: le uniche possibili forme di coordinamento tra le previsioni del D.Lgs. 387/2003 e la L.R. 1/2005 (i cui strumenti di pianificazione territoriale sono appunto espressamente fatti salvi dall'art. 12 comma 8 della L.R. 39/2005) sono in altre parole le seguenti:

o si ritiene che gli strumenti di pianificazione territoriale (diversamente dagli atti di governo del territorio) non possano essere variati in occasione della singola conferenza di servizi ed al di fuori delle ordinarie procedure della legislazione urbanistica toscana, cosicché una difformità rispetto ad essi deve comportare un

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

rigetto dell'istanza (e il tenore della L.R. 39/2005 suggerisce esattamente questa soluzione, a cui si è aderito nel precedente motivo di ricorso);

oppure (in denegata ipotesi esaminata in questo motivo di impugnazione) si ritiene che, nell'ottica di semplificazione procedimentale che caratterizza il d.lgs. 387/2003 la “*variante allo strumento urbanistico*” in sede di conferenza di servizi possa eventualmente riguardare anche gli strumenti di pianificazione territoriale (P.I.T.; P.T.C.; P.S.): tuttavia in tal caso è evidente la necessità che a pronunciarsi sul punto e a delegare il soggetto che rappresenta l'Amministrazione in sede di conferenza di servizi sia l'organo competente (quello consiliare).

Sarebbe stata dunque necessaria, (per il P.T.C. come per il P.S.) una valutazione delle previsioni dello strumento di pianificazione territoriale da parte dell'organo competente (consiglio provinciale e comunale), una chiara manifestazione di volontà di voler derogare/variare lo strumento, una espressa delega in tal senso da parte dello stesso organo ad un soggetto che – solo in esito a tale percorso – avrebbe potuto validamente partecipare alla conferenza di servizi ed esprimere in tale sede la volontà dell'Ente (esplicita) in ordine alla deroga/variante al P.S., in conformità agli art. 14 ter, comma 6, L.241/1990 e art. 25 L.R. 40/2009.

Nella vicenda oggetto del ricorso né il consiglio regionale per il P.I.T., né il consiglio provinciale per il P.T.C., né il consiglio comunale per il P.S. hanno espresso posizioni a favore di deroghe/varianti idonei a superare le previsioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale. Il consiglio regionale della Toscana ed il consiglio provinciale di Lucca non sono stati minimamente coinvolti nella procedura, né hanno delegato alcun soggetto a partecipare alla conferenza di servizi. Il consiglio comunale

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

di Bagni di Lucca, pur chiamato a pronunciarsi sul progetto, non ha considerato le previsioni del P.S., ritenute non vincolanti dagli uffici, non ha manifestato alcuna intenzione o valutazione in ordine alla loro deroga o variante, e si è occupato esclusivamente di concedere una deroga ai limiti di altezza previsti dal R.U. **Il consiglio comunale di Bagni di Lucca con la delibera n° 18 del 24/05/2010 (doc. 15) richiamata nella determinazione impugnata, ha infatti deliberato esclusivamente** “... *di esprimersi, per le considerazioni esposte in premessa, in senso favorevole quanto alla deroga ai parametri tecnici previsti nelle NTA del vigente PRG relativi alle altezze massime sul progetto presentato dalla società ALCE SPA per la costruzione in località Fornoli di un impianto a biomasse*” ed ha nominato i soggetti legittimati ad esprimere in modo vincolante, ai sensi dell’art.14 ter, comma 6, della Legge 241/1990, la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa nell’ambito della conferenza di servizio (l’arch. Paolo Tronci che ha poi effettivamente preso parte alla riunione del 26.5.2010 riportando fedelmente quanto deliberato dal Consiglio : “*l’Arch Tronci esprime alla Conferenza di Servizi **parere favorevole alla deroga.** La Conferenza di Servizi prende atto*” pag. 3 del verbale del 26.5.2010).

* * *

Anche per quanto riguarda la rispondenza agli strumenti di pianificazione territoriale (la cui verifica è prevista dall’art. 12, comma 8, L.R. 39/2005), il parere avrebbe dunque dovuto essere negativo, come evidenziato nel precedente motivo di ricorso, mentre per consentire una deroga/variante a tali strumenti, o quanto meno per fornire una valida motivazione alla disapplicazione delle previsioni in essi contenute

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

avrebbero dovuto pronunciarsi espressamente gli organi consiliari delle Amministrazioni competenti per P.T.C. e P.S.

Ad ogni buon conto non si può non evidenziare che l'omessa considerazione (senza adeguata motivazione) delle innumerevoli prescrizioni contenute in tali strumenti di pianificazione territoriale, anche al di là della loro inderogabilità o meno, faccia emergere una violazione dell'art. 12, comma 8 cit. anche per non avere l'Amministrazione adeguatamente “*tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio*”, che proprio in tali strumenti e nelle connesse valutazioni hanno una delle loro massime rappresentazioni

Infine, anche dal punto di vista procedurale, si deve evidenziare che ai sensi degli artt.11 e ss. L.R. 1/2005 persino l'approvazione di singoli progetti che comportino modifiche agli atti di governo del territorio dovrebbe essere accompagnata (e preceduta) quanto meno da una valutazione integrata: essa è stata del tutto omessa nel caso in questione. Si ritiene che il d.lgs. 387/2003 non consenta di derogare a tale passaggio (in cui si sarebbe del resto meglio apprezzato anche il contrasto con gli altri strumenti di pianificazione territoriale sin qui descritto).

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris* si confida che quanto sin qui esposto consenta già in fase di sommaria cognizione di formulare una prognosi favorevole sull'esito del ricorso.

L'impianto gestito da ALCE s.p.a. non è mai stato sottoposto ad alcuna procedura di V.I.A. nemmeno in occasione del recente rilascio dell'A.I.A. (avvenuto nel 2007). Il

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

progetto appena approvato per la realizzazione di una centrale a biomasse rappresenta con ogni evidenza una modifica ed integrazione del precedente impianto industriale, del quale viene oggi revocata la precedente A.I.A., ma viene sostanzialmente rinnovata l'autorizzazione alla produzione di tannino. **Quest'ultima comporta una lavorazione di materie prime nettamente superiore alla soglia di 35.000 tonnellate/anno previste dall'allegato A2 delle L.R. 79/1998 e 10/2010** come limite il cui superamento rende obbligatorio l'espletamento di una procedura di V.I.A. di competenza provinciale. La centrale a biomasse e la produzione di tannino sono inscindibilmente connesse, poiché solo grazie ai rifiuti legnosi provenienti dalla seconda la centrale avrà un approvvigionamento sufficiente di biomassa per il proprio funzionamento.

Come si è evidenziato, il progetto per la nuova centrale termoelettrica a biomasse risulta inoltre sovradimensionato sia rispetto alla effettiva disponibilità di biomassa nel territorio provinciale, sia rispetto alle chiare previsioni degli strumenti di programmazione energetica. Al tempo stesso la zona dell'intervento è classificata ad elevata vulnerabilità intrinseca degli acquiferi e per tali aree il P.T.C. vieta espressamente la realizzazione di nuove centrali termoelettriche. L'autorizzazione è stata pertanto rilasciata anche in assenza della prescritta *“rispondenza dell'istanza alle finalità di cui ... agli strumenti di programmazione di cui al capo II della presente legge, e di pianificazione territoriale di cui alla Lr 1/2005”* prevista dall'art. 12, comma 8, L.R. 39/2005.

* * *

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

Quanto alla *irreparabilità e gravità del pregiudizio* essa è legata sia alle conseguenze ambientali negative che deriverebbero dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto, sia dal sostanziale scardinamento degli strumenti di programmazione energetica, i cui programmi ed obiettivi risulterebbero definitivamente vanificati **già oggi** dal rilascio dell'autorizzazione ad ALCE s.p.a. per un impianto di così grandi dimensioni.

* * *

Per ciò che riguarda l'esigenza di V.I.A. è del tutto evidente che soltanto un suo espletamento *prima* dell'autorizzazione e della realizzazione dell'impianto può consentire una piena valutazione dei rischi per l'ambiente legati al progetto, orientando le scelte amministrative e le modalità di realizzazione verso le soluzioni di minor impatto (o addirittura precludendo la realizzazione del progetto se l'impatto sia ritenuto insostenibile). L'attività di produzione di tannino, con la triturazione e lavorazione di migliaia di tonnellate di legno all'anno, è già ripresa successivamente al rilascio dell'autorizzazione, e si tratta di una attività che avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposta a V.I.A.

A titolo meramente esemplificativo degli impatti che non sono mai stati adeguatamente valutati, e che continueranno a prodursi, si può segnalare la posizione

.....

In fin dei conti anche la molteplicità di prescrizioni di carattere ambientale contenute negli allegati all'autorizzazione sembra suggerire che la complessità delle questioni ambientali avrebbe dovuto essere oggetto di un esame più approfondito proprio in sede di V.I.A.

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

* * *

Inoltre, occorre considerare che le biomasse, a differenza del sole o del vento, benché al pari di essi qualificabili anch'esse come “fonti rinnovabili”, sono effettivamente tali solo a condizione che abbiano il tempo di rigenerarsi e che il loro consumo avvenga in maniera razionale e pianificata. Poiché sono utilizzate come combustibile, le biomasse devono essere trasportate dal loro luogo di produzione sino alla centrale che le trasforma in energia, come avviene in qualunque centrale termoelettrica. Proprio le esigenze di movimentazione ed il processo di combustione rendono tra l'altro l'energia proveniente da biomasse meno “pulita” di quella fotovoltaica o eolica.

Ne consegue che le biomasse, anche se *rinnovabili*, sono una risorsa *limitata*, nel tempo e nello spazio, e che anche il loro trasporto richiedendo a sua volta energia può determinare ulteriori emissioni di CO2 ed altre forme di inquinamento.

Proprio per tali ragioni, in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 39/2005, gli strumenti di programmazione energetica forniscono per le centrali a biomasse prescrizioni precise, finalizzate ad autorizzare impianti di piccole dimensioni in grado di sfruttare la produzione locale di biomasse, indicando la potenza ottimale in “**0,8 – 1,5 MWt estendibili a 3 MWt in caso di impianti di cogenerazione**”. Tale impostazione è chiaramente ispirata ai principi di sostenibilità dello sviluppo e di tutela dell'ambiente e della salute; di razionalizzazione della produzione; di valorizzazione delle risorse locali... ed è orientata in maniera lungimirante alla realizzazione di una rete di piccoli impianti a biomasse diffusi sul territorio.

Autorizzando un impianto che da solo brucerà 150.000 tonnellate all'anno di biomassa – di cui meno della metà provenienti dalla attività di produzione del tannino

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

– la Provincia di Lucca sta sostanzialmente assegnando ad ALCE s.p.a. il monopolio della biomassa disponibile prodotta sul territorio provinciale (circa 75.000 ton/anno), che rischia di essere interamente assorbita dalla centrale in questione.

In tale decisione, con ogni evidenza contraria alle indicazioni degli strumenti di programmazione energetica, non vi è alcuna considerazione né dell'esigenza di garantire un costante e corretto approvvigionamento anche ad altri impianti a biomasse esistenti o in corso di autorizzazione sul territorio provinciale, né dell'eventualità che altri operatori intendano realizzare in futuro altre centrali a biomasse sul territorio provinciale. L'autorizzazione è stata dunque rilasciata ad ALCE s.p.a. a prescindere da qualunque valutazione del contesto in cui tale atto si inserisce, in spregio a qualunque programmazione e di razionalizzazione della produzione. **Sotto questo profilo è paradossale e sintomatico che negli stessi giorni in cui autorizzava il progetto di ALCE s.p.a. per una centrale da 48,5 MW la Provincia abbia autorizzato anche un'altra centrale della potenza di 5,9 MW, a soli 11 km di distanza dall'impianto ALCE, nel comune di Gallicano** (cfr. doc.16). Le due centrali avranno lo stesso bacino di approvvigionamento, e risulta difficile comprendere in che modo esse potranno trovare *in loco* il combustibile necessario al loro funzionamento.

L'impianto di ALCE brucerà 150000 tonnellate l'anno, e considerati gli ultimi dati sulla produzione di tannino, l'azienda dovrà procurarsene almeno la metà (o forse due terzi) all'esterno. Già questo solo impianto, una volta in esercizio, finirebbe dunque con l'esaurire tutta la biomassa disponibile del territorio della provincia di Lucca, pari a circa 75.000 tonnellate/anno (come da nota Regione Toscana – Settore

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

programmazione forestale, del 13.4.2010, prot. 99376/G70.60.70.2 – doc. 12) tuttavia nel medesimo bacino dovrà approvvigionarsi anche l'impianto appena autorizzato nel comune di Galliciano, che brucerà quasi 18.000 tonnellate all'anno di biomassa vergine. E' evidente che i conti non tornano, e che la contestuale autorizzazione dei due impianti è già di per sé contraddittoria.

Senza considerare che nella medesima provincia si trovano anche numerosi altri impianti a biomasse, già in esercizio, in corso di realizzazione o di autorizzazione: piccoli impianti sono già operativi nei comuni di Camporgiano, Careggine, Minucciano, San Romano (nel capoluogo), Stazzema, Castelnuovo Garfagnana per una potenza termica complessiva superiore ai 3 MWt (tutti tali impianti rispettano il dimensionamento indicato dal PIER), entro l'anno dovrebbero essere ultimati altri impianti nel comune di Bagni di Lucca (loc. Lugliano), Piazza al Serchio e Sillano per quasi altri 3 MWt, mentre si ha notizia di ulteriori progetti di impianti a Giuncugnano, Fornaci di Barga, Pieve Fosciana, Villa Basilica, in loc. Brancoleria nel Comune di Lucca, ed un altro nel Comune di San Romano in loc. La Villetta.

Risulta difficile comprendere in che modo sarà possibile alimentare tutti gli impianti con le biomasse reperibili nella zona, e ben si comprende perché la stessa Regione Toscana – Settore programmazione forestale, con la citata nota del 13.4.2010 (doc. 12), aveva ammonito la Provincia: ***“considerato che sul territorio esistono anche altri impianti alimentati a biomasse agroforestali di provenienza locale è evidente che occorre un'attenta valutazione del piano di approvvigionamento del futuro impianto di Fornoli al fine di non creare difficoltà***

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

di alimentazione degli impianti già funzionanti sul territorio estendendo eventualmente la valutazione sull'approvvigionamento anche ai territori limitrofi.”

L'autorizzazione di un impianto come quello di ALCE s.p.a. va senza dubbio incontro ad un ambizioso progetto imprenditoriale che porterà grandi guadagni nelle casse della società che lo ha proposto, grazie ai consistenti incentivi legati alla vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. La coerenza con PIER e piano provinciale è invece tutta da dimostrare: il rilascio di **un'autorizzazione per un impianto di tali dimensioni di fatto dovrebbe a rigor di logica impedire il rilascio di qualunque ulteriore nuova autorizzazione per centrali a biomasse nella provincia di Lucca.**

Il contemporaneo rilascio di un'autorizzazione per un altro impianto a 11 km di distanza appare del tutto irragionevole.

Il modo di procedere dell'Amministrazione provinciale, fuoriuscendo da qualunque ottica di programmazione e razionalizzazione, e senza porre alcuna reale attenzione al dimensionamento dell'impianto, rischia semplicemente di dare il via ad una rincorsa alla realizzazione della centrale più grande, indipendentemente dalla effettiva disponibilità di biomasse in zona, senza alcun riguardo ai principi ispiratori del PIER e dello stesso piano provinciale.

Con l'autorizzazione impugnata (e con quella rilasciata quasi contemporaneamente nel comune di Galliciano) gli strumenti di programmazione non sono stati semplicemente ignorati, ma rischiano di essere definitivamente abbandonati e irrimediabilmente vanificati.

A tali aspetti si legano i timori di danni irreversibili legati alla realizzazione del progetto in un'area ad elevata vulnerabilità intrinseca degli acquiferi ove esso risulta

AVV. NICOLA MARCUCETTI
Piazza Aranci, 18 – 54100 MASSA
Via Lenin 132i – 56017 S. Martino a Ulmiano (PI)
Tel. 349 3214605 - Fax 0585 41126
studiolegale@marcuccetti.it

in realtà espressamente vietato dal P.T.C., ed all'aumento di emissioni – è sicuro quello delle polveri fini e ultrafini – che andrà ad incidere in una zona in cui la qualità dell'aria è già assai negativa.

* * *

Alla luce di quanto sopra si chiede pertanto che codesto Ecc.mo Tribunale voglia sospendere l'efficacia degli atti impugnati, in via cautelare.

P.Q.M.

I ricorrenti chiedono che gli atti impugnati siano annullati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

* * *

Ai fini del contributo unificato il presente ricorso di valore indeterminabile è soggetto al pagamento del contributo nella misura ordinaria.

* * *

In via istruttoria si producono l'atto impugnato e gli ulteriori documenti indicati in separato indice

Massa, 10.9.2010

Avv. Nicola Marcuccetti

PROCURA

Noi sottoscritti deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento l'avv. Nicola Marcuccetti del Foro di Massa, conferendogli ogni potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre ricorsi per motivi aggiunti anche su provvedimenti diversi da quello impugnato, rinunciare agli atti, transigere e conciliare la lite, proporre appello, ricorsi ed impugnazioni, eleggere e modificare domicilio, farsi sostituire in udienza.

Borgo a Mozzano/Bagni di Lucca, 17.9.2010

Firmato:

Le sottoscrizioni sono autentiche

Avv. Nicola Marcuccetti

PROCURA

Io sottoscritto Luigi Vittorio Cogliati Dezza, nella mia qualità di presidente nazionale e legale rappresentante di Legambiente onlus, delego a rappresentare e difendere Legambiente onlus nel presente procedimento l'avv. Nicola Marcuccetti del Foro di Massa, conferendogli ogni potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre ricorsi per motivi aggiunti anche su provvedimenti diversi da quello impugnato, rinunciare agli atti, transigere e conciliare la lite, proporre appello, ricorsi ed impugnazioni, eleggere e modificare domicilio, farsi sostituire in udienza.

Roma,

Firmato

La sottoscrizione è autentica

Avv. Nicola Marcuccetti